

# FAST PICCOLI COMUNI

## AMBITO B

VERSO LA TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA

Lo Sportello Unico per l'edilizia,  
la gestione telematica dei procedimenti  
di edilizia privata ed i rapporti  
con il SUAP

Caterina Errigo

27 giugno 2023




# Istituzione del SUE

Le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, **provvedono** con atto formale (art. 5 DPR 380/2001) a costituire l'Ufficio **Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)**, anche **mediante l'esercizio in forma associata delle strutture, ovvero accorpando, disarticolando, sopprimendo uffici o organi già esistenti**



Il SUE cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività



Il comma 1-bis dell'articolo 5 del DPR 380/2001 fa salva la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive definita dal regolamento di cui al d.P.R. 160/2010, a meno che nell'Atto di costituzione del SUE o del SUAP, l'Amministrazione definisca anche i rapporti tra il SUE e il SUAP (in base all'Art. 4, comma 6 del d.P.R. 160/2010 che stabilisce «*salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva*»)

# Il SUE, le funzioni e l'organizzazione

Il SUE, dal punto di vista organizzativo e funzionale, ha le medesime caratteristiche del SUAP

- **costituisce l'unico punto di accesso per il Cittadino** per tutte le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi dei procedimenti edilizi e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le Amministrazioni comunque coinvolte
- **funge da interlocutore e coordinatore**, per la gestione unitaria della pratica edilizia, degli Uffici comunali e gli Enti interessati ed acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità
- **gestisce in modalità telematica** i rapporti con il Cittadino e di quelli con tutti i Soggetti Pubblici interessati dal procedimento che devono adottare modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione

## Il SUE ed i rapporti con gli altri uffici comunali ed Enti

Le comunicazioni  
al richiedente  
sono trasmesse  
esclusivamente  
dallo sportello  
unico per l'edilizia

- gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, **non possono trasmettere al richiedente** atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, **e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUE** le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente

# Le funzioni del SUE nel dettaglio dell'articolo 5 – d.P.R. 380/2001


- ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia
- fornire informazioni sull'attività di edilizia privata anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili
- adozione, sempre in materia di edilizia privata, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse
- rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio
- alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia

# I pareri che acquisisce il SUE

**Il SUE acquisisce tutti gli atti di assenso in tema di edilizia privata ed in particolare (elenco esemplificativo e non esaustivo previsto dall'articolo 5)**

- il parere dei vigili del fuoco
- le autorizzazioni sismiche (artt. 61, 62 e 94 del d.P.R. 380/01)
- l'autorizzazione doganale (art. 19 del Dlgs 374/90)
- l'autorizzazione per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, (art. 55 del CdN)
- gli atti di assenso previsti per gli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004)
- il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici
- gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali
- il nulla osta degli Enti competenti in materia di aree naturali protette (art. 13 L. 394/91)

# Il flusso del procedimento SUE



# I titoli abilitativi edilizi

Prima del Dlgs 222/2016	Dopo il Dlgs 222/2016
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Attività libera</li><li>2. Comunicazione di inizio lavori (CIL)</li><li>3. Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)</li><li>4. SCIA</li><li>5. DIA in alternativa al permesso di costruire</li><li>6. Permesso di costruire</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Attività libera</li><li>2. CIL (solo per opere temporanee)</li><li>3. Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (<b>ha carattere residuale</b>)</li><li>4. SCIA (SCIA, SCIA UNICA, SCIA CONDIZIONATA)</li><li>5. SCIA in alternativa al permesso di costruire</li><li>6. Permesso di costruire</li><li>7. Segnalazione Certificata di agibilità</li></ol>

# Titoli abilitativi edilizi per categoria di intervento

Permesso di costruire

- Ristrutturazione urbanistica
- Nuova costruzione
- Ristrutturazione edilizia (pesante, in alternativa a SCIA alternativa al Pdc)

SCIA alternativa al Permesso di costruire

- Nuova costruzione (in presenza o in esecuzione di pianificazione di dettaglio)
- Ristrutturazione edilizia (pesante, in alternativa al Pdc)

SCIA

- Ristrutturazione edilizia (leggera)
- Restauro e risanamento conservativo con modifiche di parti strutturali
- Manutenzione straordinaria con modifiche di strutture e prospetti

CILA

- Restauro e risanamento conservativo senza modifica di parti strutturali
- Manutenzione straordinaria senza modifica di strutture e prospetti

CIL - Comunicazione Inizio Lavori

- Opere temporanee e rimovibili

Edilizia libera

- Manutenzione ordinaria


# Gli interventi di edilizia libera

Gli interventi in edilizia libera sono elencati nell'**art. 6 del Dpr n. 380/2001**, Testo Unico in materia edilizia (Tue), e nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, che contiene il **glossario** delle principali opere edilizie realizzabili senza titoli abilitativi. L'elenco delle opere e degli elementi oggetto di intervento **non è esaustivo** e può essere specificato e integrato da norme regionali e comunali



In generale, si tratta di interventi che rientrano nella **manutenzione ordinaria**, cioè “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

Per **impianti tecnologici** si intendono gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, quello idrico-sanitario (scarichi, adduzione acqua cucina e bagno), ricambio aria, elettrico, gas cottura ed evacuazione fumi



Gli interventi di edilizia libera non necessitano di alcun titolo ma devono rispettare le norme relative a: sicurezza, antisismiche, prevenzione incendi, requisiti igienico-sanitari, efficienza energetica, tutela rischio idrogeologico e codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre ai regolamenti edilizi e strumenti urbanistici

# Manutenzione straordinaria

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico




Sono quindi ammessi gli interventi che comportano mutamenti delle destinazioni d'uso non urbanisticamente rilevanti. Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile è considerato urbanisticamente rilevante (con o senza opere) quando comporti il cambio di destinazione tra diverse categorie edilizie, richiedendo quindi un titolo abilitativo edilizio



**sono compresi nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria** anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio, ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio; siano conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia; non abbiano ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 42/2004

# Restauro e risanamento conservativo

Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio



Mentre per **ristrutturazione edilizia** si intende un intervento che comporti una profonda trasformazione dell'intero edificio o delle sue componenti, con la conseguente alterazione della sua natura originaria o delle sue funzioni, la natura del **restauro e del risanamento conservativo** è opposta: il fine di questi interventi è infatti quello di preservare gli elementi originali della struttura, limitando i lavori a tutto ciò che riguarda un eventuale ripristino del suo funzionamento

# Ristrutturazione edilizia

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti



Sono ricompresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, per l'adeguamento alla normativa antisismica, l'applicazione della normativa sull'accessibilità, l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.


Sono, inoltre, compresi gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Nel caso di immobili soggetti a tutela o ubicati nei centri storici, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria

# Ristrutturazione edilizia

## Ristrutturazione edilizia c.d. «leggera»:

Interventi che NON comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004



## Ristrutturazione edilizia c.d. «pesante»:

Interventi che comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004

# Nuova costruzione

Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria. *(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 28, comma 5-bis, lettera b), legge n. 34 del 2022 poi dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022)*

# Nuova costruzione

Sono comunque da considerarsi interventi di nuova costruzione (art. 3 – d.P.R. 380/01):

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione permanente di suolo ineditato
- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato

## Ristrutturazione urbanistica

interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

# Semplificazioni in materia edilizia e urbanistica

L'art. 10 del D.L. n.76/2020, per come modificato dalla Legge di conversione 120/2020, ha introdotto **misure di semplificazione per le procedure edilizie** al fine di ridurre gli oneri a carico di cittadini ed imprese e assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e sostenere lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza sismica ed il contenimento del consumo del suolo. Le misure introdotte riguardano:



# Rilascio del permesso di costruire

Il permesso di costruire è **rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo** per richiederlo, dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

Il D.lgs. 222/2016 ha modificato l'articolo 20 eliminando la richiesta di parere igienico-preventivo che viene sostituito dalla dichiarazione di conformità del progettista.

Entro 60 giorni dalla presentazione il responsabile del procedimento (designato entro 10 giorni) formula una “**proposta di provvedimento**”. Entro lo stesso termine può chiedere di apportare modifiche di lieve entità. Se l'interessato concorda, integra entro i successivi 15 giorni e, fino al quel momento, il termine per emettere la proposta di provvedimento si sospende.

Le richieste di integrazione documentale vanno formulate entro 30 gg dalla presentazione della richiesta per una sola volta e la richiesta interrompe il termine che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Qualora siano necessari ulteriori atti di assenso di Amministrazioni diverse si procede tramite l'indizione di una conferenza di servizi.

Il provvedimento finale e definitivo adottato dal dirigente o dal responsabile entro 30 gg dalla proposta. In caso di conferenza, la determinazione motivata di conclusione è titolo per la realizzazione dell'intervento

Decorso il termine, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso, fatti salvi i casi di sussistenza di vincoli. Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio-assenso, il SUE rilascia entro 15 gg dalla richiesta dell'interessato un'attestazione di decorso dei termini.

# Tipologie di SCIA edilizia

**SCIA:** Segnalazione certificata ad effetto immediato (Si iniziano i lavori dopo la presentazione della pratica e la ricevuta della presentazione è titolo abilitativo per l'avvio dei lavori). Il termine per la verifica è di 30 gg dalla presentazione della SCIA

**SCIA UNICA:** più segnalazioni certificate necessarie per l'attività edilizia ad effetto immediato. (Si iniziano i lavori dopo la presentazione della pratica e la ricevuta è titolo abilitativo per l'avvio dei lavori). Il termine per la verifica è di 30 gg dalla presentazione della SCIA

**SCIA CONDIZIONATA:** Scia edilizia e una o più richieste per acquisire atti di assenso. (I lavori potranno iniziare dopo che il SUE avrà comunicato all'interessato di aver ricevuto le autorizzazioni, i permessi, nullaosta o simili richiesti)

**SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE:** I lavori potranno iniziare dopo 30 gg dalla presentazione della pratica. Nel caso di vincoli, il termine dei 30 gg decorre dalla data di acquisizione del parere o di conclusione della conferenza di servizi. Il termine per la verifica è di 30 gg dalla presentazione della SCIA

# La CILA edilizia

Sono soggetti a **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata** tutti gli interventi non riconducibili a edilizia libera o assoggettabili a SCIA edilizia o Permesso di costruire.

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

La comunicazione contiene i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

# La Comunicazione Inizio Lavori (CIL) per opere stagionali o temporanee e da rimuovere

E' necessaria prima dell'avvio dei lavori per gli interventi di edilizia libera, identificati alla comma 1, lettera e-bis) dell'articolo 6 del d.P.R. 380/2001 – opere stagionali e quelle diretta a soddisfare esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità temporanea.

Le opere devono essere rimosse immediatamente al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 gg, compresi i tempi di allestimento e smontaggio del manufatto

# La disciplina della conferenza di servizi in ambito SUE

## La conferenza semplificata asincrona

LA FORMA SEMPLIFICATA È LA MODALITÀ ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

### INDIZIONE OBBLIGATORIA

Se è necessario, nell'ambito di un procedimento, acquisire pareri, nulla osta o autorizzazioni resi da diverse amministrazioni

### DURATA

**45 giorni dall'indizione**, oppure **90 giorni** se coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili

### SVOLGIMENTO

**Senza riunioni e mediante trasmissione per via telematica di tutta la documentazione** relativa ai lavori della conferenza (autorizzazioni, pareri, ecc.)

### CONCLUSIONE

- 1. determinazione di conclusione positiva**, se acquisiti tutti pareri favorevoli (anche come silenzio) alla realizzazione del progetto oppure pareri recanti condizioni e prescrizioni che non comportino modifiche sostanziali allo stesso;
- 2. passaggio alla conferenza simultanea**, se necessario apportare modifiche sostanziali al progetto;
- 3. determinazione di conclusione negativa**, se acquisiti uno o più dissensi che non possono essere superati neanche apportando modifiche al progetto

# La disciplina della conferenza di servizi in ambito SUE

## La conferenza semplificata asincrona accelerata (D.L. 76/20 e D.L. 13/23)

SI TRATTA DI UNA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA CHE LE AMMINISTRAZIONI POSSONO INDIRE FINO AL 30 GIUGNO 2024 CON I SEGUENTI CORRETTIVI:

- tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine **perentorio di 30 giorni (45 gg** in caso di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute)
- in caso di modifiche sostanziali, è prevista **una sola riunione in modalità sincrona** da svolgere entro 30 giorni

# La disciplina della conferenza di servizi in ambito SUE

## La conferenza decisoria simultanea

LA FORMA SIMULTANEA DELLA CONFERENZA PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

### INDIZIONE

1. **progetti particolarmente complessi**, senza passare per la semplificata;
2. **su richiesta** di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato;
3. **a seguito di una conferenza semplificata** in cui sono state richieste modifiche sostanziali al progetto proposto;
4. **a seguito di una conferenza di servizi preliminare**;
5. in caso di progetto è sottoposto a **valutazione di impatto ambientale** di competenza **regionale**

### DURATA

**45 giorni dalla prima riunione**, oppure **90 giorni** se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.

### SVOLGIMENTO

Riunioni in presenza, a cui partecipa **un unico rappresentante per ciascun livello di governo**

### CONCLUSIONE

L'amministrazione precedente assume la decisione sulla base delle **«posizioni prevalenti»** operando una ponderazione degli interessi in gioco, di tipo discrezionale

# La disciplina della conferenza di servizi in ambito SUE

## Pareri in conferenza di servizi e silenzio assenso

- devono essere formulati in termini di «assenso» o «dissenso» (favorevole o non favorevole all'intervento/progetto);
- devono essere **adeguatamente motivati**;
- devono indicare **le modifiche eventualmente necessarie per ottenere l'assenso**;
- devono indicare se prescrizioni o condizioni richieste dipendono da una disposizione normativa oppure se sono richieste per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
- la mancata comunicazione del parere entro il termine di conclusione della conferenza decisoria, la carenza di uno dei requisiti sopra indicati o la mancata partecipazione del rappresentante in caso di conferenza simultanea, equivale ad **assenso senza condizioni**.

# Adozione dei moduli unificati nazionali per l'edilizia

Dopo l'entrata in vigore del *d.lgs. 222/2016*, con gli *Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017, del 6 luglio 2017, del 22 febbraio 2018, del 17 aprile 2019, del 25 luglio 2019 e del 4 agosto 2021* sono stati adottati i seguenti **moduli unici nazionali** in materia di attività edilizia:


- Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire
- Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
- Soggetti coinvolti - allegato comune a CILA, SCIA e CIL
- Comunicazione di fine lavori
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'agibilità

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, avevano l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifiche normative regionali **entro il 20 giugno 2017**

# Gestione telematica dei procedimenti edilizi

La gestione telematica dei procedimenti edilizi, pur essendo prevista dal d.P.R. 380/2001 (e dalle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale) non è uniforme a livello nazionale.

Nell'ambito di una indagine del Dipartimento della Funzione pubblica, attraverso dei questionari diretti agli oltre 7000 comuni italiani, di raccolta dei dati sull'attuale organizzazione e funzionamento degli sportelli SUAP e SUE, quasi il 50% dei comuni non ha risposto, al momento, in merito al SUE.



Fonte: [www.suapsue.gov.it](http://www.suapsue.gov.it)

# Gestione telematica dei procedimenti edilizi

Nell'ambito delle iniziative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato un percorso di trasformazione incentrato sulla digitalizzazione e la semplificazione di SUAP e SUE, con lo scopo di offrire a cittadini e imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili.

L'obiettivo dell'intervento è la piena interoperabilità tra le amministrazioni coinvolte, così da poter garantire una riduzione sostanziale dei tempi e degli adempimenti.

Un intervento che creerà nuove e migliori condizioni per le attività produttive e l'edilizia in Italia.

Il progetto è attualmente nella sua fase centrale, che prevede il consolidamento dei dati sul funzionamento degli Sportelli, raccolti nella prima fase tramite un'analisi preliminare e poi con la somministrazione di due questionari col diretto coinvolgimento dei Comuni.

Una volta individuati i gap di digitalizzazione rispetto agli standard digitali e alle linee guida di interoperabilità SUAP e SUE, il progetto passerà nella fase operativa di definizione dei piani di intervento.

*Fonte: [www.suapsue.gov.it](http://www.suapsue.gov.it)*

# Gestione telematica dei procedimenti edilizi

Obiettivi del progetto del DPF sono:

## Semplificazione delle procedure

- Eliminazione di adempimenti e autorizzazioni non necessari; modifica dei regimi amministrativi, accesso telematico alle procedure, adozione di modulistica standardizzata e digitalizzata e interoperabilità tra amministrazioni.

## Interoperabilità dei sistemi delle PA

- Stanziamento di risorse per la realizzazione di nuove modalità di interscambio e interazione dei sistemi SUAP e SUE.

## Riduzione dei tempi e oneri

- Stanziamento di risorse per l'adeguamento di tutti i sistemi alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità

Fonte: [www.suapsue.gov.it](http://www.suapsue.gov.it)

# Analogie e differenze con il procedimento SUAP

SUE	SUAP
<p>Il <b>SUE</b> costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una <b>risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte</b>. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi [...], gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.</p>	<p>Il <b>SUAP</b> assicura al richiedente una <b>risposta telematica <u>unica</u> e tempestiva</b> in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità</p>
<p>Il <b>SUE</b> è competente per tutti gli interventi edilizi</p>	<p>Al <b>SUAP</b> vanno trasmesse le pratiche relative agli interventi di edilizia produttiva in cui coinvolgerà il SUE</p>

# Organizzazione efficiente degli sportelli

La normativa non definisce in maniera esplicita quale rapporto debba esservi tra SUAP e SUE comunale, non indica se i due sportelli devono essere integrati, né come debbano coordinarsi

I **Comuni** devono, quindi, ricercare delle soluzioni **sul piano organizzativo e funzionale**, nel rispetto della legge

Le soluzioni concrete sono, comunque, condizionate dalla **dimensione degli enti**, **dall'organizzazione interna**, ecc., e dovrebbero essere **semplici e funzionali** per la gestione dei procedimenti, improntate alla **semplificazione dei rapporti con gli utenti**, coerenti con le due diverse normative